

MOG 231 E INFORTUNIO LEGATO AL COVID

Tre casistiche :

- profilo assicurativo (INAIL e parificazione contagio ad infortunio);
- profilo responsabilità civile (esimente da colpa per datore di lavoro con L. 40 del 05.06.2020 in conversione D.L. 23/2020 che abbia osservato e formato i dipendenti e visitatori su protocollo del 24.04.2020 e linee guida D.L. 16.05.2020 n. 33);
- profilo di responsabilità penale (Circolare n. 22/2020 INAIL e richiesta del giudice che si individui il nesso causale (in dubbio pro reo). Non ci può essere esenzione per legge della verifica del protocollo da parte del giudice.

MOG 231 crea esimente dalle sanzioni pecuniarie conseguenti a reati presupposto, tra cui D.Lgs. 81/08 per infortuni dovuti a lesioni gravi o gravissime o morte. Necessità che ci sia nell'Ente interesse o vantaggio (spesso risparmio nei DPI) e che la condotta del D.L. sia colposa gravemente o dolosa.

Altri elementi rilevanti:

- Vigilanza ODV (incontri più frequenti con Comitato interno);
- Aggiornamento MOG su vari rischi (dubbio nel caso 231 a favore di maggior attenzione sui protocolli, essendo il rischio biologico proprio solo di certe tipologie di aziende);
- Formazione sui protocolli e dimostrazione di tale formazione.

Conclusioni : L'adozione dei MOG (anche semplificati ex art. 30 D.Lgs. 81) consente di evitare se attuati e aggiornati ingenti sanzioni pecuniarie, sequestri o confische e sanzioni interdittive e quindi sono un nesso fondamentale per evitare conseguenze irreparabili per le aziende. Al limite le sanzioni irrogate sono applicate dal giudice in misura ridotta rispetto a non avere il Modello.

Utilità anche per altri reati : reati tributari, reati informatici, truffa ai danni dello Stato per finanziamenti garantiti e con autocertificazione. Tutte le ipotesi conseguenti e collegate alla ingente massa di provvedimenti legati al Covid 19.